

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 345
a iniziativa del Consigliere Busilacchi

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1996, N. 4
“DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI NEI SETTORI DEL TURISMO
E DEL TEMPO LIBERO”

Signori Consiglieri,

la legge 2 gennaio 1989, n. 6 disciplina le figure professionali della Guida Alpina Maestro di alpinismo, di aspirante Guida, di Accompagnatore di Media Montagna, di Guida Vulcanologica, definendone gli ambiti di esercizio ed i relativi limiti, a seconda delle rispettive qualifiche e, ove previsti, secondo i gradi della professione.

In relazione ai due gradi della professione di cui I° grado (aspirante guida) e II° grado (Guida Alpina Maestro di alpinismo), previsti dalla suddetta legge e con riferimento ai limiti posti al primo grado, con questa modifica alla legge regionale 4/1996 si è voluto fornire una specifica regolamentazione atta allo sviluppo delle attività sportive da svolgere sul nostro territorio montano appenninico.

L'aspirante guida può infatti svolgere le attività consentite alla Guida Alpina, limitatamente al territorio italiano, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno.

La crescente richiesta di turismo esperienziale, ossia di sport praticati all'aria aperta nel rispetto dell'ambiente, può trovare risposta nel territorio dell'Appennino sia sulle alte creste sia nelle falesie di bassa quota.

L'innovativa proposta della definizione degli ambiti professionali dell'aspirante Guida, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge quadro 6/1989, coniuga le esigenze del territorio e delle future generazioni di coloro che intendono svolgere questa bellissima professione, i cui effetti positivi potranno sicuramente ricadere su tutte le attività ad essa collegate.

In questo modo si potranno aprire spazi lavorativi che, codificati in aree di attività precise e abilitanti, consentiranno ai giovani di poter svolgere una parte della professione e, nel contempo, di progredire attraverso un percorso graduale fino a raggiungere il massimo grado di abilitazione.

Nel definire le ascensioni di maggiore impegno, così come prescritto dalla legge, si è inteso identificare proprio quelle attività maggiormente rischiose, ad esempio lo scialpinismo e le ascensioni su cascate di ghiaccio, che a causa delle caratteristiche morfologiche e climatiche del nostro territorio dovrebbero essere appannaggio di un livello superiore della professione.

Il combinato delle problematiche di cui sopra, con l'insussistenza fisica territoriale di ghiacciai, quindi le ascensioni ed escursioni in ghiacciaio, hanno spinto ad un'attenta riflessione che potesse coniugare gli innegoziabili standard di sicurezza e qualità di una professione ordinistica, con lo sviluppo orizzontale della stessa.

Il futuro aspirante guida potrà essere abilitato per l'esercizio di attività quali l'arrampicata e l'alpinismo (su roccia, su neve e ghiaccio), quindi rispondere alle esigenze di un vasto territorio ed in tutte le stagioni.

Attraverso le specializzazioni sia degli aspiranti guida sia degli accompagnatori di media montagna si potrà ulteriormente qualificare il professionista, anche al fine di ottimizzare l'offerta e la collaborazione con altri partner e portatori di interesse, istituzionali e non, che nel futuro potrebbero presentarsi.

La proposta di legge si compone di 8 articoli:

- l'articolo 1 definisce i due gradi della professione: I° grado (aspirante guida) e II° grado (Guida Alpina Maestro di alpinismo) i livelli di qualifica dell'aspirante Guida ponendo i limiti delle attività

per cui si consegue l'abilitazione. Indica le aree di attività su cui basare lo standard formativo ad oggi non identificato con chiarezza anche al fine di una reale differenziazione tra i due gradi della professione.

- l'articolo 2 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 38 della l.r. 4/1996 poiché le Regioni non possono disporre sanzioni amministrative su materia di competenza statale (professioni regolamentate o ordinistiche). Le sanzioni sono disciplinate dal codice deontologico della professione (sanzione disciplinare) e dal codice penale (sanzione penale) all'articolo 348 del codice penale in quanto reato.
- l'articolo 3 definisce le modalità di formazione delle figure professionali e di aggiornamento delle zone montane ove è prevista l'attività riservata degli accompagnatori di media montagna;
- l'articolo 4 definisce le regole per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 39 della legge regionale 4/1996;
- l'articolo 5 modifica le modalità per il riconoscimento delle specializzazioni;
- l'articolo 6 modifica le disposizioni per la concessione di eventuali contributi al Collegio regionale delle guide alpine e recepisce il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
- l'articolo 7 modifica l'articolo 54 della legge regionale 4/1996 relativo alle scuole di alpinismo e sci alpinismo;
- l'articolo 8, invarianza finanziaria, precisa che da questa legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.